

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4645

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**IACONO, MINNUCCI, ALBANELLA, CULOTTA, GNECCHI, IORI, AMATO,
CAPONE, TARTAGLIONE, VICO, CARDINALE, MONGIELLO, PORTA,
MORASSUT**

Disposizioni concernenti l'istituzione di zone urbane storiche a
fiscalità agevolata

Presentata il 18 settembre 2017

ONOREVOLI COLLEGHI! — Appare ridondante ricordare che l'Italia è un patrimonio mondiale pregno di ricchezze artistiche, architettoniche e paesaggistiche uniche per il loro immenso valore. È, l'Italia tutta, un'opera magnifica del grande ingegno della natura e dell'uomo.

Ed è altrettanto superfluo ricordare che è nostro dovere porre in essere qualsiasi sistema in grado di proteggere e di tutelare questo immenso patrimonio. Dagli straordinari paesaggi sin dentro i centri storici dei più piccoli borghi antichi l'Italia conserva meravigliose manifestazioni della « bellezza ».

È, infatti, con antica sapienza a noi tramandata, fatta di architettura colta o spontanea, ma sempre sapiente, che l'ingegno italiano ha saputo donarci nel tempo esempi di

perfetta urbanistica e splendide architetture, tutte magnificamente adagate su un paesaggio altrettanto meraviglioso.

Tutto questo ci è stato consegnato dalla storia e noi abbiamo il dovere di custodirlo e di tramandarlo ai nostri figli.

Ma la fragilità del territorio italiano, la fragilità stessa di molte delle sue costruzioni, unita a una modernità che ha spesso, invece, ignorato questa magnificenza, hanno fatto sì che oggi il patrimonio storico architettonico ci appaia compromesso e, troppo spesso, a rischio di scomparire, ed essere cancellato per sempre dalla storia.

E proprio i centri storici e la loro preziosa natura, sia per un'insita fragilità edilizia che per la complessità dell'abitare che li contraddistingue, oggi sono sempre più spesso oggetto di un abbandono da parte della cittadi-

nanza la quale, nel tempo, ha preferito, e ancora oggi preferisce, trasferire altrove sia la propria residenza che la propria attività commerciale o professionale, abbandonando a certo triste destino un patrimonio di inestimabile valore.

E tutto questo si manifesta con evidenza enorme nel Mezzogiorno del Paese, dove l'abbandono dei centri storici è frutto anche delle note carenze strutturali che viciano questa parte del territorio italiano, della mancanza di adeguati servizi e di un'economia ancora troppo depressa e dove l'assenza di un conseguente e strutturato sistema economico e lavorativo, costringe intere generazioni a emigrare nel nord del Paese o in altre nazioni, mettendo così a rischio non solo una tenuta sociale fatta di coesione e tradizione ma, anche e conseguentemente, destinando all'abbandono centinaia di borghi, piccoli o grandi centri storici, e con essi l'enorme apparato culturale, di tradizioni centenarie, di bellezza e di cultura che questi conservano.

Per queste ragioni, note e sedimentate velocemente accennate, appare necessario un intervento statale immediato e straordinario. Un intervento in grado di invertire e di ribaltare una tendenza che, diversamente, porterebbe a certa fine molte delle città italiane, dei loro centri storici e di quel tessuto sociale che ancora vi insiste.

Con la presente proposta di legge si muove, quindi, dall'assunto che è necessario recuperare il « capitale sociale » di alcune parti del territorio del Mezzogiorno d'Italia, ovvero proprio dei centri storici delle città, certi che il fatto residenziale ne è una conseguenza. È per fare sì che ciò sia possibile e accada con immediatezza che si promuovono e istituiscono, proprio all'interno dei centri storici delle regioni del Mezzogiorno d'Italia, le zone urbane storiche a fiscalità agevolata, che hanno l'obiettivo di incentivare la ripresa economica, e quindi lavorativa, del Mezzogiorno, e al contempo di farlo proprio all'interno delle zone più fragili, permettendo quindi una loro tutela, una loro valorizzazione e necessaria, ma sostenibile, antropizzazione. Infatti si è consapevoli che un immenso patrimonio di tal fatta necessita di enormi risorse le quali devono essere, ovviamente, partecipate sia dallo Stato che dal

privato il quale, incentivato dalle azioni statuali, possa trovare propria convenienza a investire le proprie risorse all'interno dei centri storici, trasferendo, o avviando, proprio nel cuore antico delle città la propria attività lavorativa e innescando quindi un meccanismo virtuoso che miri al recupero del capitale sociale e faccia da argine all'emorragia di cittadini che sempre più numerosi lasciano i centri storici delle città per trasferirsi altrove.

Il tessuto economico appare come fondamento su cui poggiare l'articolato complesso sociale delle nostre città. Oggi, inoltre, come noto, le città e i loro centri storici sono interessati da una radicale trasformazione. Trasformazione che vede un rimescolamento dei rapporti sociali al loro interno. Da un lato una sempre più numerosa parte della popolazione abbandona i centri storici preferendo un abitare più moderno, dall'altro si assiste a un tentativo di recuperare i centri cittadini, altrimenti destinati all'abbandono, con alcune operazioni di rigenerazione urbana, destinando poi spesso le abitazioni a fini residenziali o turistici. Ma tutto ciò, ovviamente, se non opportunamente determinato, avrebbe la tendenza di trasformare le zone antiche delle nostre città in luoghi dormitorio o esclusivamente deputati all'accoglienza turistica laddove, invece, con opportuni interventi anche di natura economica come quelli proposti, proprio nel cuore del centro città si potrebbe tendere al recupero completo del capitale sociale il quale, prima ancora che fondamentale sotto il profilo economico, lo è sotto quello sociologico, rappresentando il supporto sul quale poggia l'intero sistema cittadino. Da questo avrebbe principio un meccanismo virtuoso che andrebbe a incidere sull'intero complesso edilizio dei centri cittadini e del territorio tutto, con un notevole risvolto, per nulla da sottovalutare proprio nel Mezzogiorno d'Italia, anche di carattere occupazionale. Tutto ciò avrebbe, infine, come indiretta conseguenza un disincentivo al nuovo e ulteriore consumo di suolo che l'Italia, come noto, subisce e concorrerebbe, quindi, a una maggiore tutela del paesaggio e del territorio tutto e della straordinaria unicità italiana.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione delle zone urbane storiche a fiscalità agevolata).

1. Nei centri storici dei comuni delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia sono istituite, in deroga ai requisiti previsti dall'articolo 1, commi 340, 341 e 342, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le zone urbane storiche a fiscalità agevolata disciplinate dalla presente legge.

2. Il territorio di ciascuna zona urbana storica a fiscalità agevolata di cui al comma 1 del presente articolo è costituito dalle aree urbane classificate nel piano regolatore comunale come zone territoriali omogenee di tipo A di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968.

3. Le zone urbane storiche a fiscalità agevolata di cui al comma 1 sono istituite per la durata di dieci anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

(Soggetti beneficiari delle agevolazioni).

1. Le agevolazioni previste dall'articolo 3 spettano ai titolari degli esercizi commerciali e delle imprese artigiane, anche costituite in forma associata, e ai soggetti che esercitano una libera professione, qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

a) iniziano l'attività nelle zone urbane storiche a fiscalità agevolata di cui all'articolo 1 nel periodo determinato dal comma 3 del medesimo articolo;

b) trasferiscono la propria sede nelle zone urbane storiche a fiscalità agevolata

di cui all'articolo 1 nel periodo determinato dal comma 3 del medesimo articolo.

2. Nel caso di attività che comportino la produzione di beni o lo svolgimento di lavorazioni la cui realizzazione o esecuzione non siano permesse all'interno delle zone di cui all'articolo 1, le agevolazioni spettano comunque, alle condizioni previste nel comma 1 del presente articolo, nel caso in cui sia situato fuori delle zone urbane storiche a fiscalità agevolata esclusivamente lo stabilimento in cui sono prodotti o depositati i beni o sono svolte le lavorazioni la cui realizzazione o esecuzione non sono permesse nella zona medesima.

ART. 3.

(Agevolazioni fiscali).

1. Ai soggetti indicati nell'articolo 2, fino al termine del periodo determinato dall'articolo 1, comma 3, spettano le seguenti agevolazioni:

a) il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 98 a 107, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre del quarto anno di durata delle zone urbane storiche a fiscalità agevolata;

b) l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, con l'aliquota del 5 per cento, sui redditi di impresa o di lavoro autonomo derivanti dall'attività esercitata nelle zone urbane a fiscalità agevolata, compresa quella svolta in stabilimenti esterni esclusivamente nell'ipotesi prevista dall'articolo 2, comma 2;

c) l'applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive con l'aliquota dell'1 per cento sulla base imponibile riferita all'attività esercitata nelle zone urbane storiche a fiscalità agevolata, compresa quella svolta in stabilimenti esterni esclusivamente nell'ipotesi prevista dall'articolo 2, comma 2.

2. I comuni possono concedere ai soggetti indicati nell'articolo 2, per la durata stabilita dall'articolo 1, comma 3, agevolazioni relative ai tributi locali di propria competenza, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

3. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo spettano a condizione che la sede dell'attività sia mantenuta nelle zone urbane storiche a fiscalità agevolata fino al termine del periodo indicato nell'articolo 1, comma 3.

4. In caso di inosservanza della condizione di cui al comma 3, l'amministrazione competente procede al recupero delle agevolazioni fruite, con applicazione dell'interesse legale, dalla data in cui l'attività è cessata o la sede è stata trasferita, sui maggiori importi dovuti a titolo di imposta. Non si procede a recupero qualora la cessazione dell'attività sia dovuta a morte o invalidità del titolare o al suo pensionamento per vecchiaia.

ART. 4.

(Norme di attuazione).

1. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge.

ART. 5.

(Norma finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



17PDL0060670